

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 ottobre 1996, dell'articolo 20 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1034

«Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

dal Ministro della funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)

e dal Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro dell'ambiente
(RONCHI)

col Ministro della difesa
(ANDREATTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali
(VELTRONI)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)

col Ministro dei lavori pubblici
(DI PIETRO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**
(BERLINGUER)

col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)

e col Ministro delle finanze
(VISCO)

Comunicato alla Presidenza il 23 luglio 1996

Disposizioni in materia di spettacolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare di volta in volta le funzioni di presidente della commissione al capo del dipartimento dello spettacolo».

2. L'autorità di governo competente per lo spettacolo può delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente della commissione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, nonché di ogni altra relativa al settore del teatro di prosa al capo del dipartimento dello spettacolo.

3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le parole: «o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero» sono sostituite dalle seguenti: «o, per sua delega, conferita di volta in volta, dal capo del dipartimento dello spettacolo».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, con le modificazioni di seguito apportate:

a) al comma 1, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente del comitato è designato tra gli esperti altamente qualificati».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di governo competente per lo spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, di prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo considerando anche, a tal fine, la qualità, l'eventuale rilievo nazionale o internazionale, la tradizione ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto dei medesimi commi.

2-quater. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere».

